### Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

istifuita-presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA Via Cotanolli, 70

Digs 152/06

Iscrizione N: PG00179

### Il Presidente della Sezione regionale dell'Umbria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'anticolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di riffuti non periodissi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri riffuti, nonché dei produttori iniziali di cifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituistano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa della quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato. doi trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406. recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6. comina 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 3108/2008 del 23/06/2008 presentata dall'impresa GE.SE.N. U. SPA;

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data 14/07/2008;

Verificato che, i mezzi targati DC890TY, DD384PA, DC784PJ, DD385PA e DC438TZ non possono essere autorizzati. in quanto appartenenti ad altra impresa; Il mezzo targato DG792EW in quanto non è tecnicamente idoneo al trasporto dei riffiuti identificati dal codice 16.10.02; ed il mezzo BE090SV in quanto risulta essere cancellato;

#### DISPONE

## Art. 1

(Isertaione)

L'impresa GE.SE.N.U. SPA con sede in PERUGIA (PG), VIA DELLA MOLINELLA,7 - CASE SPARSE DI PONTE RIO iscritta al registro delle imprese con il numero 01162430548;

NOTO LA DIEGA ROSARIO CARLO. codice fiscale: NTLRRC40E21Z315G curica: consigliere delegato

ANTONIELLI GRAZIANO

codice fiscale: NTNGZN601.28G478A

carica: presidente del consiglio di amministrazione

Attività svolta/e

gestione di servizi di nettezza urbana



e iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprilo 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto, dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giomo o trenta litri al giorno prodotti della/e suddetta/e attività dal 14/07/2008.

Tipologie dl riffot];

Riffuti non pericolosi

Cadico e descrizione di cui all'olonco europeo dei riffiuti

16.10.02

soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

GELSEINJU, SPA

Numero Iscrizione PG00179

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio

Prot. n.3456/2008 del 21/07/2008



Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

Cimera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA

Via Catanelli, 70 Digs 152/06

Veicoli utilizzabilis

AJ163JG	
AZI87XK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AZ805XL	
BD989KV	
B3339VJ	
BLI43FG	
BL656FH	
CATI4VC	4
CV240AL	
CX1411X	8.48

# Art. 2 (prescriziont)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

tituita presso la

19802507775E

\$47,000,00

- Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata della dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- L'attività di trasporto dei rifitti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione orditaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4. E' fatto obbligo al trasportatore di sinecrarsi dell'accettazione dei rifiuti da porte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che Il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tatela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a risoltio infettivo.
- 6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale tranamento deve essere appropriato alle move utilizzazioni.
- 7. E' în ogni caso victato utilizzare mezzi e recipienti che hanno comenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere I rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C mozzi di presa per rendero sicure ed agevoll le operazioni di movimentazione.
- 8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
- L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
  - L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
    - a) sui velcoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato emi 40 a fondo giallo,



### Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA Via Catanelli, 70 Digs 152/06

recante la lettera "R" di colore nero atta em 20, larga em 15 con larghezza del segno di em 3. La targa va posta sulla parte posteriore del velcolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di em 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta em 10, larga em 8, con larghezza del segno di em 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subtre sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

 In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente al fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

13 La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

PERUGIA, 21/07/2008

Il Segretario (Dott.ssa Paola Meleti) II Presidente (Comm. Alviero Moreui)

(Firma omessa ni sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lps. 12/02/93, n.39).